



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

\*\*\*\*\*

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia Dott. Avv. Giuseppe Maghenzani Taverna ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 3044/2023 R.G.

promossa da

P [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED] e rappresentato e difeso in forza di delega in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone del foro di Foggia e con domicilio eletto presso il loro studio,

-attore/ricorrente -

contro

**TELECOM ITALIA S.p.a.** con sede in Milano, P.Iva 00488410010 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in forza di delega in calce alla comparsa di risposta, dall' avv.to Jean Jacques Kerambrun del foro di Napoli e con domicilio eletto presso il suo studio,

-convenuta/resistente-

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da verbale con trattazione scritta del 25.3.2024.

**Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della  
decisione.**

La domanda è fondata e come tale deve essere accolta.

E' stato provato dall'attore che il medesimo, regolarmente abbonato al servizio di telefonia con la convenuta e con i pagamenti regolarmente in essere, abbia subito un disservizio mediante sospensione del servizio da novembre 2022 sino al febbraio 2023;

il servizio è stato riattivato all'attore ricorrente solo dopo che il Corecom il 23.1.2023 ritenendo fondata la domanda del Pentrelli ha imposto alla convenuta la riattivazione della linea telefonica;

la circostanza è incontestata;

in precedenza al tentativo di conciliazione, vano è stato ogni reclamo dell'attore;

parte convenuta è stata gravemente inadempiente alla fornitura del servizio che ha disattivato senza alcuna motivazione plausibile per tre mesi;

quanto alla domanda di ristoro del danno essa in via equitativa può essere accordata nell'importo di Euro 600,00 per il periodo di sospensione intercorso;

la liquidazione in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto (Cass. n. 349/2016).

spese di causa come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE DI PACE**

Ogni diversa contraria domanda eccezione e deduzione respinta definitivamente pronunciando:

- in accoglimento della domanda attorea dichiara parte convenuta TELECOM ITALIA S.p.a. con sede in Milano, P.Iva 00488410010 in persona del legale rappresentante, inadempiente alle pattuizioni contrattuali e per l'effetto condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di Euro 600,00 a titolo di ristoro del danno liquidato equitativamente; interessi legali dal dì della presente al saldo;
- condanna parte convenuta TELECOM ITALIA S.p.a. con sede in Milano, P.Iva 00488410010 in persona del legale rappresentante, a rimborsare a parte attorea [REDACTED] [REDACTED] le spese del procedimento [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Così deciso in Reggio Emilia, lì 4.4.2024

Atto firmato in via digitale

Il Giudice di Pace

dr.Avv.Giuseppe Maghenzani Taverna